

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(29 APRILE 2026 UNICA CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e relativa proposta di delibera

- 1. Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., entro il limite complessivo del 10% del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), Vi comunichiamo che siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., di una delega da esercitarsi, anche in via scindibile, in una o più volte entro il termine di cinque anni e quindi entro il 29 aprile 2031, complessivamente fino a un massimo del 10% del capitale sociale (oltre sovrapprezzo)

(i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,125 ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero

(ii) ad aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri) e/o a soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società, anche al fine di realizzare accordi strategici, partnership, operazioni di co-investimento e/o operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche della Società; nonché

(iii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni della Società ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., con esclusione del diritto di opzione, e correlato aumento di capitale a servizio della conversione per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, entro il medesimo limite complessivo del 10% del capitale sociale (oltre sovrapprezzo), da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri),

in ciascun caso a un prezzo di emissione determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al momento dell'esercizio della delega, con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

La delega proposta rappresenta l'unica autorizzazione all'emissione attualmente in essere, non sussistendo ulteriori autorizzazioni in essere.

1. Oggetto della delega

La delega in oggetto ha una duplice natura: (a) ai sensi dell'art. 2443 c.c., per aumentare il capitale sociale sia in opzione che con esclusione dello stesso, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società.

L'importo complessivo massimo autorizzato (pertanto relativo sia alle emissioni di capitale sociale che alle obbligazioni convertibili) è pari al 10% del capitale sociale della Società (oltre sovrapprezzo), mentre la durata è quella massima prevista dalla legge, pari a cinque anni dalla data di iscrizione della delibera assembleare. In particolare:

- (a) ai sensi dell'art. 2443 c.c. la delega conferisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare, in una o più volte e anche in via scindibile, entro il predetto limite complessivo del 10% del capitale sociale della Società (oltre sovrapprezzo), aumenti di capitale sociale a pagamento: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 c.c.; ovvero (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, o comma 5, c.c., da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), nonché a soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società, anche al fine di favorire la conclusione di eventuali accordi strategici, partnership o operazioni di co-investimento, ovvero di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o di carattere strategico. Si ricorda che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. prevede – per le società con azioni quotate in mercati regolamentati – la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ciò precisato, nell'ambito della predetta delega, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di determinare, di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ammontare dell'aumento di capitale, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione, il godimento delle azioni di nuova emissione nonché ogni ulteriore termine e condizione dell'operazione, fermo restando il rispetto del limite complessivo sopra indicato; infine il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di incentivazione basati su azioni deliberati dall'assemblea;
- (b) ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., la delega consentirà al Consiglio di Amministrazione di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, con esclusione del diritto di opzione nei limiti consentiti dalla legge, riservate a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), nonché a deliberare il correlato aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio della conversione, per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione e comunque entro il predetto limite complessivo del 10% del capitale sociale della Società (oltre sovrapprezzo). La delega attribuirà al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'importo complessivo del prestito obbligazionario convertibile, il prezzo o valore di emissione delle obbligazioni, il rapporto e le modalità di conversione, la durata, il tasso di interesse, i periodi e le modalità di conversione nonché ogni ulteriore termine e condizione dei prestiti obbligazionari convertibili e del correlato aumento di capitale a servizio della conversione.

2. Motivazioni della delega ex artt. 2443 e 2420-ter c.c.

Il Vostro Consiglio di Amministrazione ritiene che le motivazioni poste alla base della proposta di attribuzione della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. rispondano all'interesse della Società a disporre, ove necessario, di uno strumento flessibile ed efficiente che consenta di abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale e di accesso al mercato dei capitali, nonché di reagire con tempestività a opportunità di mercato e a specifiche esigenze finanziarie e strategiche, anche connesse a operazioni di sviluppo industriale o di crescita della Società.

Nello specifico, la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di determinare con maggiore rapidità ed efficacia modalità, tempi e condizioni delle operazioni di raccolta di capitale, adattandole alle concrete condizioni di mercato e alle specifiche opportunità che dovessero presentarsi.

La possibilità di delegare aumenti di capitale è ritenuta dal Consiglio di Amministrazione uno strumento rilevante per consentire alla Società di cogliere tempestivamente opportunità di mercato e di investimento che richiedano interventi rapidi sul capitale.

Inoltre, la facoltà di escludere il diritto di opzione consentirebbe alla Società di riservare l'aumento di capitale a investitori qualificati e/o investitori professionali, anche esteri, nonché a soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società, qualora ciò risulti funzionale alla realizzazione di accordi strategici, partnership industriali o operazioni di co-investimento, ovvero a operazioni di rafforzamento patrimoniale o di sviluppo strategico della Società. Tale modalità di esecuzione dell'aumento di capitale consentirebbe, tra l'altro:

- (i) una maggiore rapidità ed efficienza nell'esecuzione dell'operazione rispetto a un'offerta in opzione rivolta alla generalità degli azionisti;
- (ii) la possibilità di coinvolgere investitori qualificati o istituzionali in grado di apportare risorse finanziarie, competenze o relazioni strategiche utili allo sviluppo della Società;
- (iii) di ampliare e diversificare la base azionaria, con potenziali effetti positivi in termini di liquidità del titolo e di visibilità della Società sul mercato dei capitali.

Il Consiglio ritiene inoltre che la facoltà di emettere obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione rappresenti uno strumento ulteriore e complementare rispetto all'aumento di capitale, idoneo a:

- (i) ampliare il ventaglio delle possibili forme di finanziamento a disposizione della Società;
- (ii) consentire una maggiore flessibilità nella strutturazione delle operazioni di raccolta di risorse finanziarie e un potenziale miglioramento delle condizioni economiche della provvista;
- (iii) favorire la partecipazione di investitori qualificati e/o professionali, anche esteri, interessati a strumenti finanziari di natura ibrida, idonei a sostenere i programmi di sviluppo e le iniziative strategiche della Società.

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emissione delle nuove azioni (e relativo sovrapprezzo), nonché – in caso di emissione di obbligazioni convertibili – il prezzo di emissione delle obbligazioni e il relativo rapporto di conversione, nel rispetto dei criteri e dei presidi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile al momento dell'operazione e, ove richiesto, acquisendo le attestazioni o le relazioni previste dalla legge, ivi inclusa quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o di un revisore legale/società di revisione.

In particolare, si rammenta quanto segue.

In caso di aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 c.c., il prezzo di emissione potrà essere liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione.

L'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. consente l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che tale circostanza sia attestata da un revisore legale o una società di revisione legale dei conti.

L'art. 2441, comma 5, c.c. consente l'esclusione del diritto di opzione, prevedendo che il prezzo sia determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e richiedendo un parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 2441, comma 8, c.c. consente l'esclusione del diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

4. Informazioni sulla pubblicazione del prospetto

In relazione ad eventuali aumenti di capitale eseguiti in esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. e/o all'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., la Società potrà – ricorrendone i presupposti – beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di ammissione a quotazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (UE) 2017/1129, nei limiti ivi previsti (soprattutto, qualora le azioni emesse siano offerte con esclusione del diritto di opzione a un numero di soggetti limitato, che consenta di applicare l'esenzione dall'obbligo di offerta rivolta al pubblico).

5. Effetti economico-patrimoniali, finanziari e diluitivi

La Società darà adeguata informativa al mercato, nei termini di legge, degli eventuali effetti economico-patrimoniali e finanziari degli aumenti di capitale e/o dei prestiti obbligazionari convertibili eventualmente deliberati in attuazione della delega.

Fermo restando il limite complessivo del 10% del capitale sociale previsto dalla delega, l'eventuale deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di aumenti di capitale a pagamento, con riguardo agli aumenti con esclusione del diritto di opzione, potrà comportare un effetto diluitivo la cui entità non è allo stato determinabile, dipendendo dal numero di azioni che saranno effettivamente emesse e sottoscritte nonché dal relativo prezzo di emissione stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.

Parimenti, l'eventuale emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e con correlato aumento di capitale a servizio della conversione, potrà determinare un effetto diluitivo per gli azionisti della Società, anch'esso non determinabile allo stato, in quanto dipendente dalle condizioni del prestito obbligazionario convertibile, dal rapporto di conversione e dal numero di azioni che saranno emesse a servizio della conversione medesima.

Alla data di pubblicazione della presente relazione nelle forme previste dalla normativa vigente, sarà stato altresì reso pubblico il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dal bilancio consolidato, documenti che contengono le informazioni utili alla conoscenza delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società.

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea Straordinaria degli Azionisti

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, da esercitarsi in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 29 aprile 2031, complessivamente fino a un massimo del 10% del capitale sociale (oltre sovrapprezzo) (i) ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con facoltà di riservare tali aumenti di capitale a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri) e/o a soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società, al fine di beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o di co-investimento con tali soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o operazioni strategiche della Società, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al momento della deliberazione di ciascun aumento di capitale; (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter, a emettere, ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, con esclusione del diritto di opzione, da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), determinandone di volta in volta condizioni, tasso, durata e modalità di conversione; e di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare contestualmente il correlato aumento di capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, per un importo corrispondente alle azioni da attribuire in conversione e comunque entro il limite complessivo del 10% del capitale sociale (oltre sovrapprezzo), determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione; al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di long term incentive basati su azioni deliberati dall'assemblea.
- b) di stabilire che, in ciascun caso, il prezzo di emissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili sia determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge;
- c) di modificare conseguentemente l'art. 6 (sei) dello statuto sociale come segue:

Testo vigente¹	Nuovo testo proposto
<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 26.140.644,50 diviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.</p> <p>Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.</p> <p>Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.</p> <p>Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.</p> <p>Con delibera dell'11 aprile 2017 l'Assemblea</p>	<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 26.140.644,50 diviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.</p> <p>Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.</p> <p>Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.</p> <p>Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.</p> <p>Con delibera dell'11 aprile 2017 l'Assemblea</p>

¹ Si riporta l'esposizione a confronto del testo della vigente disposizione statutaria interessata dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna "nuovo testo proposto", mediante scritturazione in grassetto, le variazioni proposte, e nella colonna "testo vigente", mediante scritturazione barrata, le parti di testo di cui si propone l'eliminazione.

Straordinaria:

a) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, con facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

b) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

~~Straordinaria:~~

~~a) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione;~~

~~b) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.~~

Con delibera del 29 aprile 2026 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato:

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, da esercitarsi in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 29 aprile 2031, complessivamente fino a un massimo del 10% del capitale sociale (oltre sovrapprezzo) (i) ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero (ii) con esclusione del diritto di opzione, (x) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con facoltà di riservare tali aumenti di capitale a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri) e/o a soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società, al fine di beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o di co-investimento con tali soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o operazioni strategiche della

	<p>Società, ovvero (y) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al momento della deliberazione di ciascun aumento di capitale; (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter, a emettere, ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, con esclusione del diritto di opzione, da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), determinandone di volta in volta condizioni, tasso, durata e modalità di conversione; e di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare contestualmente il correlato aumento di capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, per un importo corrispondente alle azioni da attribuire in conversione e comunque entro il limite complessivo del 10% del capitale sociale (oltre sovrapprezzo), determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione;</p> <p>b) di stabilire che, in ciascun caso, il prezzo di emissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili sia determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore disgiuntamente tra loro ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

*

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al primo punto della parte Straordinaria all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Milano, 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Recordati